

D.Lgs. 4-12-1992 n. 475

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1992, n. 289, S.O.

### ***Allegato I***

#### **Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva**

1. DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);
2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:  
le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);  
l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);  
il calore (guanti, ecc.);
4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote [\(23\)](#).

---

[\(23\)](#) Numero aggiunto dall'*art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10* (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).